

**UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE LAZIO
DIREZIONE**

ATTO DI ORGANIZZAZIONE *(con firma digitale)*

N. A00240 del 22/06/2018

Proposta n. 244 del 22/06/2018

Oggetto:

approvazione modifiche ed integrazioni al Regolamento della Conferenza Regionale di cui all'art. 16 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189.

Il Direttore

S.FERMANTE
(firma digitale)

**IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE
PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 DEL LAZIO**

PREMESSO che:

- con atto di Organizzazione n. A00292 del 18/12/2017, avente ad oggetto "Adozione del Regolamento della Conferenza regionale di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189", è stato adottato lo schema di Regolamento della Conferenza regionale di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189;
- con l'entrata in vigore dell'Ordinanza del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione n. 53 del 24 aprile 2018, avente ad oggetto "Modifiche e integrazioni all'ordinanza n. 16 del 3 marzo 2017, all'ordinanza n. 42 del 14 novembre 2017 e all'ordinanza n. 46 del 10 gennaio 2018", si rende necessario apportare alcune integrazioni al predetto Regolamento della Conferenza regionale;

CONSIDERATO che:

- con nota n. 0314225 del 28/05/2018, inviata tramite pec a tutti i componenti della Conferenza regionale di cui al decreto del Vice Commissario n. V00007 del 27/10/2017, sono state notificate le proposte di integrazione al succitato Regolamento;
- con la predetta nota è stato chiesto ai medesimi componenti della Conferenza regionale di voler far pervenire, tramite pec, le eventuali osservazioni al testo emendato, entro e non oltre dieci giorni dal ricevimento della nota stessa, trascorsi inutilmente i quali gli emendamenti si sarebbero considerati approvati;
- le integrazioni di cui trattasi si rendono necessarie per adeguare il Regolamento in oggetto alle nuove disposizioni dettate dalla citata Ordinanza commissariale n. 53/2018;
- decorso il previsto termine dei dieci giorni non è pervenuta all'Ufficio Ricostruzione alcuna osservazione in merito;

RITENUTO pertanto acquisito l'assenso delle predette Amministrazioni sul nuovo testo di Regolamento della Conferenza regionale che, allegato al presente Atto di Organizzazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

DISPONE

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate,

di adottare lo schema di Regolamento della Conferenza regionale, trasmesso via pec con prot. n. 0314225 del 28/05/2018 alle Amministrazioni di cui al decreto n. V00007 del 27/10/2017 del Presidente della Regione Lazio nella sua qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, e allegato al presente Atto di Organizzazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Avverso il presente Atto è ammesso ricorso al Tribunale regionale amministrativo entro 60 giorni dalla data di adozione.

IL DIRETTORE
Stefano Fermante

Regolamento della Conferenza regionale
di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189

Art. 1

Convocazione

1. La Conferenza si riunisce a seguito di apposita convocazione del direttore dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio (USRLA), in qualità di amministrazione procedente, in cui sono indicati:

- a) i progetti o gli interventi sui quali la Conferenza è chiamata ad esprimersi;
 - b) gli enti e le amministrazioni, indicate all' articolo 6, comma 1, dell'ordinanza n. 16/2017 del Commissario del Governo per la ricostruzione, competenti ad esprimere le proprie determinazioni sui progetti e interventi di cui al punto precedente;
 - c) le credenziali per l'accesso telematico alla piattaforma "BOX" (regione.app.box.com), dove sono rese disponibili le informazioni e i documenti utili, inclusi gli elaborati progettuali, ai fini dello svolgimento dell'istruttoria;
 - d) il termine, non superiore a 7 giorni dalla data di convocazione, per la richiesta di integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni;
 - e) la data, fissata a 3 giorni dopo la scadenza del termine di cui alla lettera precedente, e il luogo della riunione della Conferenza regionale.
2. Anche ai fini della partecipazione dei soggetti portatori di interesse, di cui all'art. 4, comma 1, la convocazione è inoltre pubblicata sul sito web dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio.

Art. 2

Composizione e costituzione

1. Alle riunioni della Conferenza partecipano, anche in via telematica, i rappresentanti unici designati dalle Amministrazioni di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, o loro delegati, quali soggetti abilitati ad esprimere in modo univoco e vincolante la posizione degli enti e amministrazioni individuate nella convocazione di cui al precedente articolo, nonché il Direttore dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio (USRLA), o suo delegato, che la presiede ai sensi dell'art. 3, comma 1, del presente Regolamento.
2. La Conferenza regionale è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei rappresentanti delle amministrazioni indicate nella convocazione.
3. Ciascun rappresentante unico può essere accompagnato, in funzione di supporto, dai singoli uffici appartenenti all'ente o amministrazione che esso rappresenta.
4. Ciascun rappresentante unico individua le strutture dell'ente o dell'amministrazione rappresentata che intende coinvolgere nell'esame del progetto, secondo le modalità stabilite dai rispettivi ordinamenti.

Art. 3

Presidenza e segreteria

1. La Conferenza regionale è presieduta dal Presidente della Regione – Vice Commissario o da un suo delegato, individuato nell'organico dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio.
2. Le funzioni di segreteria della Conferenza sono svolte da personale dell'USRLA, appositamente individuato, il quale provvede a resocontare ciascuna riunione e a redigere i relativi verbali.

Art. 4

Partecipanti senza diritto di voto

1. Prendono parte alla Conferenza, senza diritto di voto, i seguenti soggetti:
 - a) i concessionari e gestori di pubblici servizi interessati dal progetto e convocati dall'USRLAZIO per l'acquisizione di pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati, nonché per segnalare la sussistenza di interferenze degli interventi in esame e collaborare nella fase di sviluppo della progettazione relativa alle interferenze rilevate, dando corso alle eventuali attività progettuali di propria competenza;
 - b) il soggetto proponente l'intervento, anche a mezzo di proprio delegato, al fine di fornire chiarimenti o ulteriore documentazione progettuale;
2. I soggetti portatori di un interesse personale e concreto e le associazioni o organismi di partecipazione popolare, comunque denominati e costituiti per la tutela di interessi diffusi, possono trasmettere le proprie osservazioni all'USRLA in relazione agli interventi e progetti posti all'esame della Conferenza, entro 7 giorni dalla data della riunione, fissata nella convocazione prevista dall'articolo 1.

Art. 5

Svolgimento dei lavori

1. La Conferenza si esprime sui progetti o gli interventi, di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 16 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, che necessitano di autorizzazioni, permessi, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso. In particolare:
 - a) esprime, su richiesta del Comune competente al rilascio del titolo abilitativo, il parere sui progetti relativi agli interventi privati concernenti edifici sottoposti a vincoli ambientali, paesaggistici, di tutela dei beni culturali o ricompresi in aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali. Nell'ambito della Conferenza è inoltre acquisita l'autorizzazione sismica, qualora ne ricorrano le condizioni;
 - b) approva i progetti definitivi relativi agli interventi attuati dai soggetti indicati nell'articolo 15, comma 1, lettere a) ed e), e comma 2 del decreto legge n. 189 del 2016;
 - c) esprime il parere obbligatorio per tutti i progetti di fattibilità relativi ai beni culturali sottoposti alla tutela del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e, limitatamente alle opere pubbliche, esprime il parere relativo agli interventi sottoposti al vincolo ambientale o ricompresi nelle aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali.

2. Ogni progetto o intervento posto all'esame della Conferenza costituisce l'oggetto di un autonomo procedimento di valutazione e approvazione, nel cui ambito gli enti o amministrazioni convocati sono chiamate ad esprimersi. I componenti di cui all'articolo 2 possono stabilire, di comune accordo e per motivate esigenze istruttorie, l'accorpamento di più progetti o interventi tra loro connessi in un unico procedimento.

3. Ciascun ente o amministrazione convocata è chiamata a pronunciarsi, sui procedimenti incardinati nella Conferenza, mediante il proprio rappresentante che esprime in modo chiaro, univoco e vincolante, in termini di assenso o dissenso, la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza, attraverso la redazione di un unico atto (parere unico) che espliciti ogni autorizzazione, permesso o atto di assenso, comunque denominato, che tale posizione, se favorevole, sostituisce, ovvero esplicitando, in caso di dissenso, le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso.

4. I lavori della Conferenza si concludono non oltre 15 giorni decorrenti dalla data della riunione, fissata nella convocazione, in cui il progetto o l'intervento è posto all'esame della Conferenza per la prima volta. Qualora alla Conferenza partecipino amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute, il termine previsto dal precedente periodo non può superare i trenta giorni. In ogni caso, resta fermo l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento.

5. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni degli enti o amministrazioni, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale, e alla tutela ambientale, il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la posizione dell'amministrazione rappresentata entro il termine di cui al comma precedente, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni non costituenti oggetto del procedimento.

6. Le riunioni della Conferenza possono essere audio-registrate, previo consenso dei partecipanti, ai soli fini della redazione dei relativi verbali.

Art. 6

Determinazione conclusiva

1. La determinazione motivata di conclusione del procedimento, adottata dal presidente della Conferenza nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo, sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, di competenza di enti e amministrazioni coinvolte.

2. La determinazione motivata di conclusione è adottata in base alla maggioranza delle posizioni espresse dai rappresentanti unici, anche senza necessità di una riunione conclusiva qualora siano state già acquisite, per via telematica, tutte le posizioni degli enti e delle amministrazioni coinvolte.

3. La determinazione motivata di conclusione indica tutte le prescrizioni o condizioni poste dagli enti o amministrazioni che hanno espresso il parere unico sull'oggetto del procedimento di valutazione.

4. La determinazione conclusiva ha altresì effetto di variante agli strumenti urbanistici vigenti. Della eventuale variante urbanistica è data specifica evidenza nella determinazione conclusiva ai fini dell'aggiornamento cartografico dello strumento urbanistico da parte dell'amministrazione competente.

Art. 7

Approvazione del regolamento e successive modifiche

1. Il presente regolamento è approvato a maggioranza assoluta nell'ambito della seduta di insediamento della Conferenza a cui prendono parte tutti i rappresentanti unici di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, o loro delegati.
2. Le modifiche al presente regolamento sono approvate con le medesime modalità previste per l'approvazione dello stesso e descritte nel precedente comma.

Copia